



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Numero registro generale 31803/2021  
Numero sezionale 96/2024  
Numero di raccolta generale 15364/2024  
Data pubblicazione 03/08/2024

Composta dai Magistrati:

PASQUALE D'ASCOLA - Presidente aggiunto -  
GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -  
MARIA ACIERNO - Presidente -  
ORONZO DE MASI - Consigliere -  
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -  
GIULIA IOFRIDA - Consigliere -  
CATERINA MAROTTA - Consigliere -  
IRENE TRICOMI - Consigliere -  
MAURO CRISCUOLO - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 31803-2021 proposto da:

.....  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
.....  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentata e difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

Oggetto

\*PRESTAZIONE  
D'OPERA  
INTELLETTUALE

Ud. 12/03/2024 -  
PU

R.G.N. 31803/2021

Rep.

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial# 1899a4ebd320071a711202c36784d09d3  
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3.5 Serial# 77354c4f504c06185a48d069ba29007616  
Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial# 242c1262aa2af6a8b8d05b0d8f60114d3



**contro**

In persona dell'avvocato  
rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato  
presso il cui studio in  
è elettivamente domiciliato;

**- controricorrente -**

**nonché contro**

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'APPELLO di  
TRENTO - Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il  
14/05/2021.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale  
Dottor GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede che la  
Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia accogliere il ricorso;

lette le memorie depositate da parte controricorrente;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
12/03/2024 dal Consigliere MAURO CRISCUOLO;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dottor GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha  
richiesto l'accoglimento delle conclusioni scritte;

Uditi l'avvocato per la ricorrente e l'avvocato  
per i controricorrenti;

### **RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Gli avvocati li convennero in  
giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la cliente  
cittadina tedesca, chiedendone la condanna al pagamento del  
compenso professionale per l'attività difensiva da essi svolta in



sede civile e penale a seguito di un sinistro verificatosi su una pista da sci in Alta Val Badia.

La convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 5 del regolamento UE n. 44/2001, ed il Tribunale adito, con sentenza n. 780/2018, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, decise la causa nel merito, accogliendo la domanda dei professionisti nei limiti della somma di €. 7.531,57.

La Corte d'Appello di Bolzano, con sentenza n. 74/2021 resa pubblica il 14.5.2021, ha respinto il gravame proposto dalla soccombente , rilevando, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano (oggetto del primo motivo di gravame): - che l'argomento della "direzione" delle attività dei legali verso la Germania (che renderebbe applicabile l'art. 17 del regolamento UE n. 1215/2012 e quindi porterebbe a radicare la giurisdizione del giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore) era stato tardivamente introdotto nel dibattito, essendo stato affrontato solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, sicché trovava applicazione la preclusione dell'art. 345 cpc; - che la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico (sulla specifica circostanza dell'attività professionale dei due legali diretta verso la Germania); - che la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 17 Reg. UE n. 1215/2012 rendeva applicabile al caso di specie l'art. 7 del citato Regolamento (sulla devoluzione della causa al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio), in linea con un precedente di questa Corte (Sez. U -, Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021).



- 2.** Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da memoria, contrastato con controricorso dallo studio legale (già studio legale) il quale ha a sua volta depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale, mentre l'avvocato masto intimato.
- 3.** Con ordinanza interlocutoria n. 28945 del 18 ottobre 2023 la Corte ha ritenuto opportuno, in relazione ai temi posti dal primo motivo di ricorso, rinviare la causa alla pubblica udienza, in prossimità della quale parte controricorrente ha depositato memoria.
- 4.** Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE n. 1215/2012 in tema di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 7.12.2010 in cause C-585/08 e C-144/09), per avere la Corte d'Appello ritenuto non dedotta la circostanza - necessaria per l'applicazione dell'art. 18 sulla competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore - della direzione dell'attività difensiva verso la Germania, benché agli atti vi fossero plurimi elementi indiziari a tal fine (capitoli di prova per testi, lettera a firma dell'avvocato, pagina estratta dal sito Internet con indicazione del numero telefonico dello studio legale preceduto da prefisso internazionale).  
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 101 cpc per avere la Corte altoatesina omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva adottato una decisione a sorpresa, rilevando di ufficio la questione della necessità che l'attività professionale degli avvocati fosse diretta



verso la Germania, Stato membro di domicilio del consumatore, senza concedere il termine previsto dal secondo comma della disposizione, necessario per porre la convenuta in condizioni di integrare la sue difese.

**5.** La Corte d'Appello nella sentenza impugnata, dopo aver rilevato che nella fattispecie, *ratione temporis*, trovava applicazione la previsione di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, entrato in vigore in data anteriore alla proposizione della domanda, ha rilevato che solo in appello la convenuta aveva evidenziato che l'attività professionale delle controparti fosse diretta verso la Germania, come comprovato anche dal fatto che l'estratto del sito web dello studio professionale era stato prodotto per la prima volta in appello.

Ha quindi osservato che il divieto di *nova* di cui all'art. 345 c.p.c. si estendeva anche alle contestazioni nuove, tra le quali rientrava anche l'allegazione circa il fatto che l'attività professionale fosse diretta verso lo stato di appartenenza della ricorrente, occorrendo in ogni caso escludere l'ammissibilità della prova nuova in appello. Per l'effetto, doveva escludersi che fosse stata offerta la dimostrazione del fatto che gli avvocati avevano rivolto la loro attività professionale verso la Germania.

**6.** Il primo motivo è fondato, e risulta quindi meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della



Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti con consumatori che ricadono "*sic e simpliciter*" nell'ambito di applicazione della convenzione (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato (Cass. S.U. n. 6001/2021).

Ancorché il precedente citato sia relativo ad una controversia che involgeva la giurisdizione nei confronti della Svizzera, stato non appartenente all'Unione Europea, tuttavia deve reputarsi che si riveli pertinente, atteso che, come sottolineato in motivazione, il testo della Convenzione di Lugano, applicabile nel caso deciso, è il medesimo del corrispondente articolo del Regolamento n. 44/2001, Bruxelles I, e del successivo Regolamento n. 1215/2012, Bruxelles I bis.

Tuttavia, come si ricava sempre dalla motivazione della decisione citata, il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione in quella sede sollevata dal convenuto è stata argomentata in ragione del fatto che l'attività professionale era stata svolta in Italia (come anche riscontrabile nel caso in esame), e che mancavano sia la prova che l'allegazione che l'attività professionale del legale italiano fosse diretta verso lo stato estero, elemento questo di differenziazione rispetto alla controversia in esame, in cui, come

sottolineato nel primo motivo, si assume che lo studio